



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 615

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il
contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo

Indice

1. DDL S. 615 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	4
1.2.1. Testo DDL 615.....	5
1.3. Trattazione in Commissione.....	9
1.3.1. Sedute.....	10
1.3.2. Resoconti sommari.....	11
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).....	12
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 51 (pom.) del 07/05/2019	13
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 56 (pom.) dell'11/06/2019.....	19
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 57 (pom.) del 18/06/2019	21
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 61 (pom.) del 18/06/2019	23
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 63 (ant.) del 03/07/2019.	24
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 64 (ant.) del 16/07/2019.	25
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 66 (pom.) del 16/07/2019	26
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/07/2019	27
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (pom.) del 30/07/2019	28

1. DDL S. 615 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 615
XVIII Legislatura

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo

Iter

7 maggio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.615

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gianluigi Paragone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

[Cristiano Anastasi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

[Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

[Marco Croatti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

[Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

[Sergio Puglia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

[Gianni Pietro Giroto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 6 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , PRODOTTI INDUSTRIALI

Articoli

CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI (Art.1), OBBLIGHI (Artt.3, 4), GARANZIA COMMERCIALE (Artt.3, 6), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.4, 5), RIPARAZIONI (Art.7), COLLAUDI E VERIFICHE (Art.8), PENE PECUNIARIE (Art.9), PENE DETENTIVE (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 7 maggio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 2 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 105 del 2 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 13^a (Ambiente), 14^a

(Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 615

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 615

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTALDI**, **PARAGONE**, **ANASTASI**, **VACCARO**, **CROATTI**, **LANZI**, **PUGLIA** e **GIROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo

Onorevoli Senatori. - L'obsolescenza programmata è il risultato paradossale e paradigmatico dell'evoluzione del consumismo globale: essa è l'insieme delle tecniche che causano «la scadenza degli oggetti-beni di consumo» indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto. In sostanza, si limita consapevolmente il «ciclo vitale» di un determinato oggetto di consumo, programmandone il guasto, al fine di suscitare nei consumatori l'esigenza di sostituire subito quello stesso oggetto, scoraggiando l'acquisto dei pezzi di ricambio (che spesso risultano essere non convenienti o addirittura non installabili).

Anche se forse molti non conoscono questo concetto, già nel 1932, durante la grande depressione, Bernard London scrisse un testo intitolato «Porre termine alla depressione attraverso l'obsolescenza programmata». Addirittura nel 1925 i principali produttori mondiali di lampadine (Philips, Osram-Siemens, General Electric, eccetera) si riunirono in cartello e decisero di portare progressivamente la vita della lampadina a non oltre 1.000 ore (nonostante la vita media delle lampadine allora fosse di ben 2.500 ore). Pochi anni dopo la General Electric si rese conto che forse 1.000 ore erano ancora troppe e ridusse la vita media delle sue lampadine da 1.000 a 750 ore circa, aumentando così le vendite e i profitti del 60 per cento.

Come accaduto per la lampadina, molte altre merci nella storia del capitalismo hanno subito un'intenzionale opera di riduzione della loro longevità, che è però al contempo un peggioramento della qualità.

Costruire beni destinati a rompersi in fretta rappresenta una garanzia di continuità per il mercato, con i consumatori costretti a sostituire apparecchi potenzialmente sani, ma nei quali la progettazione iniziale ha inserito un difetto pianificato. Uno studio tedesco intitolato «Obsolescenza programmata - Analisi delle cause - Esempi concreti - Conseguenze negative - Manuale operativo» ha dimostrato come numerosi elettrodomestici e prodotti di uso comune vengono programmati, dagli stessi produttori, per rompersi dopo circa due anni, cioè dopo la scadenza del periodo di garanzia stabilito dalla legge. Attraverso l'obsolescenza programmata si amplia il mercato in senso intensivo e si genera un consumo più rapido, diffuso e frenetico, perpetuando la logica del bene di consumo «usa e getta», generando prodotti più scadenti e quindi provocando un costante incremento di rifiuti di varia natura, molti dei quali di difficile smaltimento. Non è più ammissibile giustificare questo ricorso e questo abuso dell'obsolescenza programmata poiché il sistema sociale globale e quello ambientale-climatico non riescono più a sostenere tale carico.

Con la campagna Rethink-IT, Greenpeace si è schierato apertamente contro l'obsolescenza programmata e sostiene che il metodo migliore per ridurre l'inquinamento e lo spreco delle risorse del pianeta è quello di costruire dispositivi e *gadget* IT in grado di durare nel tempo, quindi facilmente riparabili.

È evidente che non possiamo più semplicemente affidarci al comportamento «responsabile» del consumatore, il quale il più delle volte è un'inconsapevole vittima dell'obsolescenza programmata. Il presente disegno di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 definisce il concetto di obsolescenza programmata; l'articolo 2 stabilisce i diritti del consumatore; l'articolo 3 individua obblighi e divieti per il produttore; l'articolo 4 introduce tra gli obblighi generali anche la durata di vita dei beni di consumo; l'articolo 5 amplia i contenuti informativi generali concernenti i beni di consumo; l'articolo 6 aumenta la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) dei beni di consumo; l'articolo 7 stabilisce regole generali sulla fornitura delle parti di ricambio; l'articolo 8 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata; l'articolo 9 stabilisce le sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «obsolescenza programmata» si intende l'insieme di tecniche e di tecnologie tramite cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera *d*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato «codice», nella progettazione di un bene di consumo, volutamente accorcia la vita o l'uso potenziale del medesimo bene, al fine di aumentarne il tasso di sostituzione. Rientrano comunque nella definizione di cui al presente comma:

- a*) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di accelerare l'usura del bene, di favorire l'insorgenza di guasti, rotture o malfunzionamenti ovvero l'invecchiamento precoce del medesimo bene;
- b*) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di rendere impossibile, difficoltosa o eccessivamente onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti;
- c*) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto, qualora si debba sostituire un singolo componente, di rendere necessaria la sostituzione di più componenti;
- d*) l'inserimento nel bene di sistemi di controllo o di conteggio aventi l'effetto di inibire l'utilizzo del bene medesimo o di imporre la sostituzione di un suo componente dopo un determinato periodo di tempo o un determinato numero di utilizzi, anche se il prodotto o il suo componente è ancora proficuamente utilizzabile;
- e*) l'utilizzo di componenti *software* o di sistemi operativi aventi l'effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 del codice in materia di diritti dei consumatori)

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 del codice è sostituita dalla seguente:

«*b*) alla sicurezza, alla conoscenza della composizione, alla qualità, alla durata di vita e alla possibilità di riparazioni a costi accessibili dei prodotti e dei servizi;».

Art. 3.

(Obblighi dei produttori)

1. È fatto divieto al produttore di mettere in atto tecniche che possano portare all'obsolescenza programmata dei beni di consumo.

2. Il produttore è tenuto, per i beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto funzionamento prevedono una componente software, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del software e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica.

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 5 del codice
in materia di obblighi generali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del codice è sostituito dal seguente:

«2. Sicurezza, composizione, qualità e durata di vita dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del codice in materia di contenuto minimo delle informazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del codice è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo)

1. All'articolo 132 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «due anni dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni»;

b) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

c) al comma 4, le parole: «nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quattro anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di otto anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle vendite dei beni di consumo e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Parti di ricambio)

1. Il produttore o, in sua mancanza, l'importatore è tenuto a garantire agli acquirenti, in ogni caso, un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo di carattere duraturo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di parti di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni a partire dal momento della cessazione della fabbricazione del bene, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Per i beni di consumo di uso domestico, intendendo per tali i beni durevoli nel tempo che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di energia e la trasformano, la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per i seguenti periodi di tempo, decorrenti dalla data di cessazione della produzione:

a) per le parti funzionali di prezzo superiore a 60 euro: sette anni;

b) per le parti funzionali di prezzo inferiore a 60 euro: cinque anni;

c) per le parti meramente estetiche e non funzionali: due anni.

3. Le parti di ricambio e i componenti esauribili dei beni di consumo devono avere un costo congruo e proporzionato al valore dei medesimi beni.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 136 del codice in materia di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 136 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) promuovere studi, ricerche e attività divulgative sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla;»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Consiglio ha il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando le seguenti iniziative:

- a) promuovere misure, anche dopo che un bene è stato immesso sul mercato, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente codice fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
- b) prevedere controlli a campione sui beni per sottoporli a prove e ad analisi volte ad accertare la conformità a quanto previsto dal presente codice, redigendo un apposito verbale;
- c) disporre, tramite le autorità preposte, il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
- d) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e con i distributori il ritiro del bene anche dai compratori o detentori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
- e) segnalare all'autorità competente il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore».

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore di beni di consumo è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa di 300.000 euro se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi:

- a) sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata;
- b) sulla natura, sulla specie, sulla provenienza, sulle qualità essenziali, sulla composizione o sul contenuto dei beni di consumo;
- c) sulla quantità di beni di consumo consegnata o sulla consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita;
- d) sull'idoneità all'uso, sui rischi inerenti all'uso, sui controlli effettuati, sui manuali d'uso o sulle precauzioni da prendere;
- e) sulla durata di vita del bene di consumo intenzionalmente ridotta.

2. L'importo della multa di cui al comma 1 può essere aumentato in modo proporzionale ai benefici derivanti dalla violazione considerando il fatturato medio annuo relativo al bene di consumo, calcolato in base agli ultimi tre fatturati annui.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 615
XVIII Legislatura

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 51 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 56 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 57 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 61 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 63 \(ant.\)](#)

3 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 64 \(ant.\)](#)

16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 66 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 67 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 68 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 51 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
51ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REDIGENTE

(615) CASTALDI ed altri. - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo
(Discussione e rinvio)

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo che mira a contrastare una prassi scorretta dei produttori di beni di consumo che programmano l'invecchiamento del prodotto così da renderlo quasi inutile dopo un determinato periodo. Lo scopo è quello di fare in modo che un prodotto debba essere sostituito a scadenza, in modo da impedire un calo delle vendite. Ricorda che il primo caso di obsolescenza programmata risale all'inizio del XX secolo, quando i produttori di lampadine a incandescenza (Philips e General Electric) fecero cartello e decisero di ridurre la durata della luce, portandola da 2500 a 1000 ore. Attraverso l'obsolescenza programmata si amplia il mercato in senso intensivo e si genera un consumo più rapido, perpetuando la logica del bene di consumo «usa e getta», generando prodotti più scadenti e quindi provocando un costante incremento di rifiuti di varia natura, molti dei quali di difficile smaltimento. Contro la pratica dell'obsolescenza programmata esistono regolamenti comunitari e nazionali: la Commissione UE, ad esempio, è fautrice della direttiva sull'ecodesign (direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia), con la quale impegna i produttori a utilizzare in fase di progettazione delle tecniche che mirino all'aumento della vita media dei prodotti e ne facilitino le operazioni di riparazione. Passando all'esame del provvedimento, composto di 9 articoli, si definisce all'articolo 1 il concetto di obsolescenza programmata, mentre l'articolo 2 stabilisce i diritti del consumatore. Con l'articolo 3 si individuano obblighi e divieti per il produttore; l'articolo 4 introduce tra gli obblighi

generali anche la durata di vita dei beni di consumo. L'articolo 5 amplia i contenuti informativi generali concernenti i beni di consumo, mentre l'articolo 6 aumenta la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) dei beni di consumo. L'articolo 7 stabilisce regole generali sulla fornitura delle parti di ricambio e l'articolo 8 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata. Da ultimo, l'articolo 9 stabilisce le sanzioni.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BIASOTTI](#) (FI-BP), pur condividendo la ratio del provvedimento sul quale si riserva di intervenire anche in un secondo momento, si interroga sulla possibilità che il costo dei beni di consumo possa subire un sensibile aumento di prezzo.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) condivide le perplessità testé espresse e augura che un lavoro congiunto di maggioranza e opposizione possa portare all'approvazione di un testo unanimemente condiviso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANZI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, teso a sostenere alcuni settori agricoli in situazione di crisi (settore lattiero-caseario, agrumicolo, olivicolo e saccarifero), nonché a superare lo stato di emergenza ambientale dello stabilimento Stoppani. In particolare, l'articolo 1 dispone misure per il settore del latte ovino, prevedendo risorse finanziarie per l'ammodernamento tecnologico e interventi strutturali per il rilancio del settore, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019. L'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per le imprese agricole, ubicate nella Regione Puglia, per favorire la ripresa economica e produttiva delle medesime a seguito dei danni subiti dalle gelate verificatesi nel 2018. Secondo la relazione tecnica, il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25 mila unità. Con l'articolo 6-bis si riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali nel 2018, hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato. Il contributo è finalizzato a favorirne la ripresa produttiva. In base all'articolo 10-quater sono disciplinati i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari: il comma 3 prevede che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. Il comma 4 dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. Il comma 5 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario. Da ultimo, l'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, individuato quale sito di interesse nazionale (SIN) per le

procedure di bonifica ambientale. La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico per l'industria galvanotecnica e per l'impregnazione del legno, nonché salcromo per l'industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell'anno 2003. Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento ed è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza. Con il comma 1 si prevede che il Ministero dell'ambiente individui le misure, gli interventi e le relative risorse finalizzate alla conclusione delle attività dall'ordinanza del 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Al prefetto sono attribuiti i poteri quali l'adozione di provvedimenti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale. In merito alla utilizzazione del personale della Immobiliare Val Lerone SpA, attuale proprietaria del sito, è stata introdotta una modifica volta a prevedere il mantenimento in servizio del medesimo personale assunto a tempo pieno e determinato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica. Il comma 2 consente al prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto. Il comma 5 prevede l'istituzione di apposita contabilità speciale al prefetto di Genova, cui attribuire le risorse del Ministero dell'ambiente destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani per il superamento dello stato di emergenza. Il comma 5-bis autorizza, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro, al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BIASOTTI](#) (FI-BP) ricorda che, oltre ai fenomeni atmosferici eccezionali verificatisi in Puglia nel 2018, ve ne sono stati altri in alcune zone del Nord Italia che non hanno ricevuto finanziamenti nel provvedimento in titolo. In merito alla vicenda dello stabilimento Stoppani, fa presente che l'azione di bonifica ambientale non è stata ancora avviata nonostante sia stato dichiarato lo stato di emergenza già nel 2006.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del senatore Biasotti sulla vicenda dello stabilimento Stoppani e si dichiara sin d'ora favorevole alle misure stanziate in favore delle imprese agricole in crisi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il senatore [ANASTASI](#) (M5S), che reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana, nonché disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise, dell'area Etnea, dell'Abruzzo e del centro Italia negli anni 2016 e 2017. Soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione, illustra l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal

recente decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in vigore dall'agosto 2020. Le innovazioni più importanti previste dal Codice riguardano le modifiche agli articoli 80 e 110 del Codice degli appalti; in particolare si conferma che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare. Inoltre, è consentito all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità di partecipare alle gare. Il comma 2 chiarisce l'ambito temporale di applicazione della riforma: la nuova formulazione dell'articolo 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando è pubblicato tra il 19 aprile 2019 e il 15 agosto 2020. Il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare; in particolare, il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato e si precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda. Inoltre, è individuata nel tribunale l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori. L'articolo 5 reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate nei comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. In particolare, il comma 1 concede contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 2 milioni di euro per il 2020, alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti gli eventi sismici del 2018, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo. I contributi sono erogati a condizione che le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro abbiano riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento ed esista un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento dei costi ammissibili. Da ultimo, l'articolo 26 apporta alcune modifiche al Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Nell'emanazione di ordinanze di protezione civile da effettuare durante uno stato di emergenza, si stabilisce che possono essere individuate modalità di concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, privati e attività economiche danneggiati, sia nell'ambito dell'intero territorio nazionale sia, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale. L'attuazione degli interventi riguardano la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa (n. COM(2019) 176 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) illustra l'atto dell'Unione europea in titolo, contenente le valutazioni della Commissione europea sullo stato di attuazione del piano strategico sulle batterie, e ricorda che attualmente la quota europea nella produzione mondiale di celle di batterie è soltanto del 3 per cento, mentre l'Asia detiene una quota dell'85 per cento. Per evitare una dipendenza tecnologica dai concorrenti, l'Europa deve muoversi rapidamente nella corsa mondiale, al fine di consolidare la leadership tecnologica e industriale in tutta la catena. È questo l'obiettivo principale della "European Battery Alliance" (EBA). Le iniziative legislative e le misure di sostegno previste nella strategia della Commissione per una mobilità a basse emissioni e dai tre pacchetti sulla mobilità di "L'Europa in movimento" avranno ripercussioni sia sulla domanda sia sull'offerta di veicoli elettrici e di conseguenza di batterie. Entro il 2050 la quota di energia elettrica nella domanda finale di energia aumenterà come minimo del 53 per cento ed entro il 2030 circa il 55 per cento dell'energia elettrica utilizzata nell'UE sarà prodotta a partire da fonti rinnovabili. Di contro, l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di celle di batterie potrebbe minare la capacità dell'industria automobilistica di competere con i concorrenti stranieri, in quanto l'espansione del mercato dei veicoli elettrici comporterà un aumento significativo della domanda di tali materie prime. Nel settore delle batterie, il coordinamento delle attività di ricerca è fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale di questo settore. Prendendo le mosse dalle iniziative di collaborazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (SET) e dell'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione nel settore dei trasporti (STRIA), la Commissione ha varato una piattaforma europea per la tecnologia e l'innovazione (ETIP) "Batteries Europe", intesa a fare avanzare le priorità di ricerca nel settore delle batterie, riunendo operatori industriali, comunità di ricerca e Stati membri dell'UE per promuovere la cooperazione e le sinergie tra i programmi di ricerca sulle batterie pertinenti. La piattaforma permette la cooperazione tra i numerosi programmi di ricerca sulle batterie avviati a livello dell'UE e nazionale, nonché tra iniziative del settore privato. Inoltre, il bilancio dell'Unione offre già importanti opportunità di finanziamento per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore: il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 ha stanziato 1,34 miliardi di euro a favore di progetti in materia di stoccaggio dell'energia nella rete elettrica e di mobilità a basse emissioni di carbonio. Il Fondo per l'innovazione dovrebbe mettere a disposizione circa 10 miliardi di euro nel periodo 2020-2030 a sostegno di progetti dimostrativi pre-commerciali nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, incluso lo stoccaggio di energia. Naturalmente, la European Battery Alliance funge da catalizzatore per la creazione di una catena del valore delle batterie in Europa: circa 260 operatori dell'industria e dell'innovazione hanno aderito alla rete. L'obiettivo di rendere l'Europa un leader nella produzione sostenibile di batterie deve essere sostenuto principalmente da un solido quadro giuridico, integrato da norme europee armonizzate. Per ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime per le batterie (litio, cobalto, nichel e grafite), occorre garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile da paesi terzi ricchi di risorse. In linea con gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sono necessarie misure affinché l'approvvigionamento esterno sia effettuato in modo equo, sostenibile ed etico e contribuisca positivamente ai vari obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, riciclare le batterie usate può contribuire significativamente ad assicurare l'accesso alle materie prime: l'Europa ha il potenziale per creare un'industria leader a livello mondiale per una gestione sicura e responsabile dal punto di vista ambientale delle batterie fuori uso. Con la rapida espansione dei mercati per i tipi essenziali di batterie, come quelle agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici (per i quali il riciclaggio è attualmente quasi inesistente), grandi volumi di batterie fuori uso saranno generati a valle in Europa e nel mondo, il che renderà necessari una corretta gestione dei flussi di questo tipo di rifiuti e il recupero dei materiali di valore. Da ultimo, l'orientamento adottato dalla Commissione nel settore delle batterie rappresenta un

banco di prova per la strategia industriale dell'UE. Per rimanere competitiva a livello mondiale nelle tecnologie essenziali e nelle catene di valore strategiche, l'UE deve aumentare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, nonché agevolare l'attuazione di importanti progetti di comune interesse europeo, garantendo nel contempo la parità di condizioni, un contesto normativo e un quadro per gli aiuti di Stato che favoriscano l'innovazione. Il settore delle batterie e dello stoccaggio dell'energia rappresenta un buon esempio di come combinare l'ambizione di norme rigorose in materia ambientale e rispettose del clima con una maggiore competitività in tutti i settori e in tutte le catene del valore, nonché la creazione di un'occupazione e di una crescita sostenibili. Questo settore può offrire un nuovo accordo ai consumatori, garantendo che in futuro la mobilità sia più pulita e accessibile a tutti, e dimostrare che le azioni per il clima e la modernizzazione dell'economia basata sulla circolarità rappresentano due facce della stessa medaglia.

In conclusione, propone di svolgere un ciclo di audizioni sull'atto in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 56 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
56ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CIOFFI risponde all'interrogazione [3-00839](#) del senatore D'Arienzo sulla situazione di crisi degli stabilimenti Elcograf, evidenziando che il Ministero dello sviluppo economico di recente ha riferito sulla crisi dell'azienda Elcograf ex Mondadori Printing, dal 2008 di proprietà del Gruppo Pozzoni SpA. Tale vicenda ha determinato l'incertezza sul futuro occupazionale dei lavoratori che, solo nello stabilimento di Verona, sono 440 e di quelli operativi negli altri siti produttivi Elcograf SpA.. Per l'unità produttiva in Borgaro Torinese, è stata chiesta la cassa integrazione straordinaria (CIGS) per crisi aziendale - settore editoria, per il periodo dal 30 gennaio 2019 al 29 gennaio 2021. Il trattamento di CIGS è stato autorizzato con decreto direttoriale n. 102914 del 28 marzo 2019, in favore di un numero massimo di 174 lavoratori poligrafici occupati presso la sede aziendale citata. Per la sede di Cinisello Balsamo (MI), è in corso un contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020. Il trattamento di integrazione salariale è stato autorizzato con decreto direttoriale n. 102303 del 6 novembre 2018 e prevede l'integrazione salariale in favore di un numero massimo di 38 dipendenti, coinvolti dalle riduzioni orarie pattuite nel contratto di solidarietà stipulato il 25 settembre 2018. Con riferimento alle unità produttive di Melzo, Madone, Verona e Cinisello Balsamo, la società ha ottenuto altresì l'approvazione di programma di CIGS per crisi aziendale per il personale poligrafico, a copertura del periodo dal 29 febbraio 2016 al 28 febbraio 2018, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416. Sull'apertura di un tavolo specifico presso la «Struttura per la crisi di impresa» del Ministero dello sviluppo economico, fa presente che non è giunta alcuna richiesta dalle parti interessate, ma ribadisce la disponibilità del Ministero ad avviare un tavolo di confronto per la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali nel comparto delle stamperie. Sono inoltre in corso incontri con tutte le categorie e gli attori della filiera, allo scopo di arrivare, nel prossimo autunno, alla redazione di proposte di legge di riforma del settore. In conclusione, ribadisce l'interesse del Governo

alla risoluzione della crisi del settore dell'editoria, ricordando che il 25 marzo 2019 si è svolta la cerimonia di avvio degli Stati Generali dell'Informazione e dell'Editoria, alla quale è intervenuto anche il Presidente del Consiglio. Nell'ambito del percorso di consultazione degli Stati Generali, nella sessione di giovedì 13 giugno presso la Presidenza del Consiglio si terrà un tavolo dedicato alle sfide e prospettive dei lavoratori poligrafici, con un dibattito pubblico tra i rappresentanti sindacali della categoria.

Interviene in replica il senatore [D'ARIENZO](#) (PD), che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, auspicando che il tavolo di lavoro avviato nell'ambito degli Stati generali dell'informazione e dell'editoria possa conseguire i risultati attesi in termini di salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il sottosegretario Cioffi e dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#) riferisce sulle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi, nell'ambito del quale è stata sottolineata la necessità di concludere celermente l'affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa ([Atto n. 161](#)), eventualmente accorpando la trattazione di aree di crisi presenti nella stessa regione. Si è altresì convenuto sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni per l'istruttoria del disegno di legge sulla obsolescenza programmata dei beni di consumo ([A.S. 615](#)).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Con riferimento all'esame dell'atto dell'Unione europea [n. COM\(2019\) 176 definitivo](#) (Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa), sul quale la Commissione ha già deliberato di svolgere un breve ciclo di audizioni, il presidente [GIROTTO](#) comunica di aver richiesto, ai soggetti interessati e maggiormente coinvolti dal provvedimento, contributi scritti per le finalità istruttorie. Comunica quindi che tale documentazione sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 57 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2019 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 88)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S), in sostituzione del relatore [CASTALDI](#) (M5S), introduce il provvedimento in titolo, evidenziando che, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, viene autorizzato il Ministro dello sviluppo economico - per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive - alla stipula di contratti di collaborazione con esperti o società specializzate. Per l'anno 2019, l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 è stabilita in 105.994 euro, iscritti, a legge di bilancio 2019, nello stato di previsione del MISE. La Ragioneria generale dello Stato, al 17 giugno 2019, ha comunicato che risultano disponibili circa 102.000 euro. Per il 2019 è previsto il Piano nazionale Industria 4.0, a sostegno al sistema produttivo attraverso un insieme di misure organiche a supporto degli investimenti per l'innovazione e per la competitività. Viene posto altresì l'accento sui principali strumenti di agevolazione fiscale delineati nel Piano quali iperammortamento, credito d'imposta ricerca e sviluppo, credito d'imposta in formazione 4.0. Ulteriori finanziamenti riguardano le aree di crisi industriale, per le quali si intende avviare un'attività di monitoraggio per l'identificazione di situazioni di crisi d'impresa, da attuarsi mediante l'elaborazione di indicatori originali che integrino le classiche rilevazioni macroeconomiche con elementi microeconomici desumibili dai bilanci delle imprese. A tal fine, il MISE si avvarrà della collaborazione della Società Cerved, mediante la stipula di un contratto di fornitura di servizi per l'importo di circa 40.000 euro. Da ultimo, nella rendicontazione sull'utilizzo dei fondi nell'anno 2017, il MISE ha ritenuto necessario effettuare una rilevazione campionaria delle imprese italiane, finalizzata ad acquisire un quadro dettagliato delle dimensioni e

delle strategie aziendali. Nella rendicontazione sull'utilizzo dei fondi nell'anno 2018, l'utilizzo delle risorse del 2018 ha riguardato il perfezionamento di due procedure selettive ad evidenza pubblica, mediante la sottoscrizione di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con esperti di elevata specializzazione nel campo della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa (n. COM(2019) 176 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della ulteriore documentazione pervenuta utile alla elaborazione dello schema di risoluzione, che sarà prossimamente sottoposto alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#) riferisce sulle deliberazioni assunte dall'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, relativamente all'affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa (Atto n. 161), nell'ambito del quale si è convenuto di svolgere una missione a Taranto il 1° luglio 2019, per un ciclo di audizioni conclusivo sull'area di crisi complessa che interessa quella città. Si è altresì convenuto di avviare l'istruttoria congiunta in merito alle aree di crisi complessa di Fabriano - Distretto Fermano Maceratese e di Fabriano Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente [GIROTTO](#) avverte che, al termine della seduta, avrà inizio il ciclo di audizioni convenuto sul disegno di legge n. 615 e che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 61 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente
GIROTTO
Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICCICLO (COBAT) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 615 (OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 63 (ant.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

indi del Vice Presidente

[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 11,10
(sospensione: dalle ore 9,25 alle ore 9,55)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DI ANITEC-ASSINFORM, DEL DIRETTORE COMUNICAZIONE E MARKETING DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI) E DEL DIRETTORE DELLA RIVISTA "IL SALVAGENTE", NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 615 (OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)

[VIDEO](#)

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 64 (ant.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,05

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE POLITICHE ECONOMICHE DI
CONFARTIGIANATO E DI RAPPRESENTANTI DI APPLIA ITALIA - FEDERAZIONE ANIE,
NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 615 (OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI
BENI DI CONSUMO)

[VIDEO](#)

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 66 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SAMSUNG ITALIA E DI
RAPPRESENTANTI DELLA CNA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA), NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 615
(OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)

[VIDEO](#)

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

*AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO ITALIANO
RECUPERO E RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI (ECODOM) E DI UN DIRIGENTE
NAZIONALE DI CASARTIGIANI, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 615
(OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)*

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615 (OBSOLESCENZA
PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)*

